

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 24/01/2018

FATTO

In relazione all'anticipata estinzione di un finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro, il ricorrente – insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase del reclamo – adiva questo Arbitro per il tramite di un legale di fiducia per chiedere la restituzione integrale della commissione di intermediazione per violazione dell'art. 125-*novies* t.u.b., ovvero in via subordinata della quota non maturata, unitamente a quella relativa alle commissioni bancarie; il tutto oltre interessi e spese legali.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto sottolineava la congruità dell'abbuono riconosciuto nel conteggio estintivo in relazione alle commissioni di intermediazione, calcolato secondo il criterio contrattualmente espresso; quanto alle commissioni bancarie (che riteneva comunque non soggette a maturazione nel tempo), eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo l'istituto mandante l'unico soggetto percettore dei relativi importi.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda principale avanzata dal ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla ripetizione integrale delle commissioni di intermediazione, che sarebbero state convenute in violazione dell'art. 125-*novies* t.u.b.

La richiamata disposizione prevede che il compenso dovuto al mediatore creditizio sia oggetto di un accordo con il consumatore, formalizzato su supporto cartaceo o altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di finanziamento e comunicato al finanziatore affinché anch'esso venga inserito nel calcolo del t.a.e.g. Come questo Arbitro ha avuto modo di chiarire, la *ratio* di tale disposizione "sembra doversi individuare nell'esigenza di evitare che la facoltà del cliente di avvalersi — per propria scelta e al fine di raggiungere una scelta consapevole — di un soggetto che svolga attività di tipo consulenziale in suo favore prima della stipula del contratto di finanziamento, possa infine risolversi in «un'opportunità per l'intermediario di addebitargli costi commissionali, oltretutto non suscettibili di rimborso *pro rata temporis* perché nominalmente *up front*, facendo figurare come effettuate prestazioni consulenziali la cui previa pattuizione ed effettiva esecuzione non trovi sicuro riscontro documentale»" (*cf.* *ex multis* Collegio Roma, dec. nn. 8014/2015; 4817/2015).

Dall'esame della documentazione contrattuale emerge che l'intermediario del credito intervenuto nel collocamento del prestito *de quo*, sia iscritto tanto all'albo dei mediatori creditizi quanto a quello degli agenti in attività finanziario, così palesando la promiscuità del ruolo dallo stesso astrattamente assumibile, in relazione alla normativa di riferimento.

Come può evincersi dal riferito indirizzo interpretativo, la norma può trovare applicazione solo laddove l'intermediario del credito sia un mediatore creditizio e non anche un agente in attività finanziaria; quest'ultimo soggetto, infatti, a norma dell'art. 128-*quater*, comma 4, t.u.b. agisce "su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo"; non essendo l'incarico svolto su incarico del consumatore, non si ravvede la necessità di accordare la medesima tutela prevista per la determinazione del compenso del mediatore creditizio. Pertanto, alla luce della richiamata promiscuità nonché dell'assenza di sicuri elementi idonei a identificare con chiarezza il ruolo effettivamente assunto dall'intermediario del credito nella vicenda in esame, la domanda principale del ricorrente deve essere rigettata.

Questi ha chiesto, tuttavia, in via subordinata la restituzione di quota parte delle voci di costo connesse al finanziamento in esame anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-*sexies* t.u.b.

In conformità alla ormai consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente a quanto affermato peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, si è stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che — a causa dell'estinzione anticipata del prestito — costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (cc.dd. *up front*).

Con riguardo alle commissioni bancarie, il resistente ha eccepito l'insussistenza della propria legittimazione passiva, ritenendo al contrario che l'obbligo restitutorio incomba esclusivamente sull'intermediario mandante.



L'eccezione è infondata e non merita accoglimento; questo Collegio ha più volte ribadito che l'obbligo restitutorio delle voci di costo da corrispondersi al soggetto mandante permanga anche in capo al mandatario, sia in applicazione della disciplina codicistica di detto contratto sia in ossequio al principio dell'apparenza, avendo il ricorrente confidato in buona fede che l'unico soggetto legittimato fosse quello con il quale ha intrattenuto i relativi rapporti, dal momento della stipula del contratto sino all'emissione del conteggio di anticipata estinzione.

Dall'esame della documentazione contrattuale versata in atti emerge che gli oneri commissionali sono stati corrisposti a fronte del compimento di attività preliminari alla concessione del prestito (quali: oneri di acquisizione della provvista e la relativa copertura del differenziale per la conversione o convertibilità da variabile in fisso del tasso di interesse, quelli derivanti dalla differenza di valuta tra l'erogazione del finanziamento e la decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo nell'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preammortamento, nonché i costi per l'esame della documentazione per la deliberazione e l'elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio e antiusura); quelle preliminari, conclusive e successive, indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto (quali: la raccolta e l'esame della documentazione, la verifica del rispetto dei criteri assuntivi e la determinazione della quota delegabile, la notifica, le comunicazioni, le visura camerali, gli adempimenti amministrativi connessi all'acquisizione delle garanzie assicurative, le attività necessarie per la deliberazione e per l'estinzione di eventuali precedenti prestiti contratti dal Cliente o di altri vincoli e trattenuti gravanti sulla sua retribuzione, per l'acquisizione della garanzia assicurativa, per l'elaborazione dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio e antiusura, per l'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera sua durata, per la gestione e l'incasso delle rate dell'ammortamento e per le garanzie prestate all'Istituto cessionario sulla puntuale riscossione delle quote (c.d. "non riscosso per riscosso"), nonché quelle poste in essere da Intermediari finanziari convenzionati o Agenti in attività finanziaria o Mediatori creditizi per conto del Delegante e connessa al perfezionamento del contratto (cfr. art. 5 del contratto).

La natura eterogenea delle attività contemplate in tale clausola determina una complessiva opacità della sua formulazione, aggravata dalla unitarietà della sua descrizione che non consente di distinguere la quota destinata agli adempimenti relativi alla sola fase preliminare alla concessione del prestito e quella inerente la fase esecutiva del rapporto negoziale. Va quindi riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata degli oneri economici connessi al contratto per il complessivo importo di euro 3.835,61 (di cui euro 83,32 per le commissioni bancarie ed euro 3.752,29 per quelle di intermediazione), calcolato in applicazione del criterio proporzionale alla vita residua del finanziamento anticipatamente estinto e al netto del rimborso riconosciuto nel conteggio estintivo sulla base di criteri di calcolo incoerenti con l'operazione economia posta in essere dalle parti (cfr. dec. n. 6167/2014).

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vadano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.835,61, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO